

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIV.

**SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1961**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (2889);	
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. ( <i>Urgenza</i> ). (1990);	
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);	
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);	
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651)	
PRESIDENTE . . . . .	1175, 1177, 1178, 1179, 1180 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188 1190, 1191, 1192, 1194, 1196, 1197
PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1177, 1178, 1181, 1183 1184, 1185, 1186, 1188 1190, 1191, 1192, 1194
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1179, 1180 1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1196
ROFFI . . . . .	1179, 1195
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1180
MARANGONE . . . . .	1180, 1190, 1191
BALDELLI . . . . .	1184

	PAG.
CODIGNOLA . . . . .	1185, 1186
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1190, 1191, 1192, 1193 1194, 1195, 1196, 1197
FRANCESCHINI . . . . .	1191, 1192, 1193, 1196
REALE GIUSEPPE . . . . .	1192
DE GRADA . . . . .	1193, 1194, 1196

**La seduta comincia alle 9,50.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2889); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (Urgenza). (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (193); Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Riordinamento dell'Amministrazione

centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici»; nonché delle proposte di legge: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche », d'iniziativa del deputato Ermini; « Norme per l'immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto », d'iniziativa dei deputati Cruciani ed altri; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli istituti di antichità e belle arti », d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei viceprovveditori agli studi », d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri.

Vorrei dare alla Commissione alcune notizie e svolgere in proposito alcune considerazioni. Questo disegno di legge è stato demandato alla competenza primaria in sede legislativa della nostra Commissione, previo il parere delle Commissioni I e V. Questi pareri ci sono pervenuti da parte della I Commissione man mano che facevamo ad essa presenti gli emendamenti che apportavamo al disegno di legge. Ora abbiamo per intero il parere della I Commissione e, dato che in molti punti esso è contrario, ho ritenuto opportuno, sia pure in via del tutto privata, prendere contatto col Presidente della Commissione in una riunione cui hanno partecipato, anche, l'onorevole Franceschini, vicepresidente, e per il Governo l'onorevole Elkan; non è potuto venire il relatore onorevole Pitzalis, perché impegnato. Insieme col Presidente della I Commissione erano presenti i due relatori della Commissione stessa. In una riunione protrattasi fino a notte abbiamo discusso lungamente i vari emendamenti e ci siamo scambiate le nostre obiezioni. Siamo così venuti a conoscere che la I Commissione, nei limiti in cui il suo Presidente può anticipare orientamenti e decisioni che, comunque, competono alla Commissione, potrebbe, a seguito dei chiarimenti forniti, esaminare con la maggiore benevolenza alcuni degli emendamenti precedentemente respinti; mentre con quasi certezza rimarrà assolutamente contraria riguardo ad altri emendamenti, principalmente a quelli che fanno capo all'articolo aggiuntivo 1-bis.

La discussione è stata molto lunga e dettagliata, con un tono amichevole di leale scambio di considerazioni. Il Presidente della I Commissione peraltro ci ha detto che, se

noi insistessimo su alcuni emendamenti, quella Commissione sarebbe costretta sicuramente a chiedere il rinvio in aula del disegno di legge.

La posizione quindi è molto chiara. Vedremo quali sono gli emendamenti che la I Commissione sarebbe disposta ad accettare e quelli su cui è inutile insistere, a meno di voler andare in aula; e andare in aula significa rinviare a non si sa quando l'approvazione di questo disegno che è molto atteso dalle categorie, le quali ci hanno sollecitato ad approvare il provvedimento, anche se dovesse restare nel testo pervenutoci dal Senato.

Ci è giunto poi anche il parere della V Commissione, su una serie di emendamenti che portavano un certo onere finanziario. La V Commissione si è riunita ieri nel pomeriggio e con mia sorpresa ha risolto tutto il problema in una ventina di minuti, in un modo molto semplice: dando parere negativo in blocco su tutti gli emendamenti.

Consentitemi di esprimere la mia sorpresa, non per il risultato a cui è giunta la V Commissione, perché essa naturalmente nella sua responsabilità ha piena facoltà di respingere tutti gli emendamenti, ma per l'esame che a me è sembrato troppo rapido su emendamenti che erano costati alla nostra Commissione una lunga discussione per circa un mese. Esprimo quindi il mio rammarico come Presidente per questo atto, che a me sembra ledere un po' la dignità della nostra Commissione.

Esamineremo ora i pareri della I Commissione. Vi prego di seguirmi in questa discussione e di rinunciare possibilmente ad alcune posizioni che ci sono care e che abbiamo assunto concordemente riguardo a certi articoli del disegno di legge, nell'intento di risolvere la situazione evitando ulteriori contrattamenti e una ulteriore discussione, che oltre certi limiti diventa assolutamente sterile. Affronteremo poi il parere della V Commissione, relativo al finanziamento, ed eventualmente riproporremo le nostre istanze, nei limiti che si repoteranno necessari e cercando di meglio illustrare le possibilità di finanziamento che noi riteniamo esistere già nella legge per alcuni degli emendamenti che proponiamo.

Se nessuno chiede la parola, passiamo senz'altro ad esaminare il parere della I Commissione, in relazione ai vari articoli ed emendamenti cui si riferisce.

Il primo punto riguarda l'articolo 1, di cui do lettura nuovamente:

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

## ART. 1.

(*Rinvio a tabelle — Divieto di comandi e di distacchi*).

« Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

È fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 13 ».

La I Commissione, nel suo parere originario inviatoci in data 22 giugno 1961, comunicò doversi reintegrare il secondo comma del testo originario del disegno di legge, relativo al riassorbimento, per i posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale ed equiparata, dei corrispondenti posti in sopra numero conferiti nella qualifica stessa per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928, in quanto reputava inopportuno mantenere posti soprannumerari. Ove fossero riconosciute esigenze tali da giustificare aumenti di posti in organico propose che fossero adeguate le tabelle allegate al disegno di legge, sottoponendo le modifiche al suo parere.

La nostra Commissione, però, non ha ritenuto di adeguarsi a tale parere, inquantoché le esigenze affrontate dalla legge n. 928 sarebbero ancora operanti, mentre la sostituzione di posti soprannumerari con posti in organico in aggiunta a quelli esistenti determinerebbe un allargamento eccessivo del ruolo.

La I Commissione ha insistito sul suo parere non ritenendo conforme a principi di buona legislazione mantenere posti in sopra numero in sede di revisione globale di organici e richiamandosi a precedenti, in cui in sede di revisione globale di organici si sono eliminati tutti i sopra numero.

Nella riunione ristretta i rappresentanti della I Commissione hanno fatto presente di non insistere per la reintroduzione del comma soppresso dal Senato. Quindi se la Commissione ritiene, si potrebbe insistere per il mantenimento del testo, del quale ho dato lettura.

PITZALIS, *Relatore*. Io insisto. (*Cenni di consenso*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che insisteremo presso la I Commissione (Affari costituzionali) per il mantenimento, senza modificazioni, del testo dell'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*Così rimane stabilito*).

Passando al titolo II, ricordo che avevamo approvato l'articolo 2 nel testo seguente:

(*Ordinamento dell'Amministrazione centrale*).

« L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

- Direzione generale del personale;
- Direzione generale degli affari generali e amministrativi;
- Direzione generale dell'istruzione elementare;
- Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
- Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
- Direzione generale dell'istruzione tecnica;
- Direzione generale dell'istruzione professionale;
- Direzione generale dell'istruzione universitaria;
- Direzione generale della antichità e belle arti;
- Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;
- Direzione generale dell'educazione popolare;
- Direzione generale per gli scambi culturali;
- Ispettorato per l'istruzione media non statale;
- Ispettorato per l'istruzione artistica;
- Ispettorato per l'assistenza scolastica;
- Ispettorato per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;
- Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
- Servizio per la scuola materna;

È istituito un posto di direttore generale, che il Ministro è autorizzato ad assegnare ad uno degli Ispettorati di cui al precedente comma ».

In proposito la I Commissione fin dal 22 giugno 1961 ha espresso parere contrario all'istituzione di due Direzioni generali, una per il personale e l'altra per gli affari generali ed amministrativi, ritenendo che non sussistano esigenze tali da consigliare lo sdoppiamento delle competenze attualmente attribuite ad una sola Direzione generale che ha carattere unitario in tutti i Ministeri.

La nostra Commissione, in adesione anche alle richieste avanzate ed alle delucidazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione, nel senso che sussistono esigenze di funzionamento tali da imporre l'istituzione di due distinte direzioni, confermò l'istituzione di una Direzione generale del personale e una Direzione generale degli affari generali e amministrativi. Ricordo che in argomento venne osservato: che il numero dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione era di oltre 400 mila unità e quindi superiore all'organico di qualsiasi altro Ministero; che già esistono precedenti di altri Ministeri; che l'attuale Direzione generale degli affari generali e del personale non è in grado di seguire, accentrandole, tutte le varie competenze che dovrebbero farle carico, per cui già ora esistono uffici, di fatto semi autonomi (ufficio pensioni e riscatti, ufficio concorsi, eccetera), che più opportunamente potrebbero essere ricondotti nelle competenze delle due Direzioni generali istituende.

La Commissione modificò altresì il secondo comma dell'articolo 2, secondo il quale all'Ispettorato istruzione media non statale doveva essere preposto un funzionario con qualifica di Direttore generale, non ritenendo corretto che per legge si disponesse l'assegnazione di un Direttore generale ad un Ispettorato. Pertanto stabilì l'istituzione di un posto di direttore generale, con facoltà per il Ministro di assegnarlo ad uno degli ispettorati esistenti.

La I Commissione in relazione a tali modifiche ha insistito per l'assoluta necessità di evitare che vengano sdoppiati in due direzioni generali i servizi attinenti al personale e agli affari generali e amministrativi, richiamandosi al precedente del Ministero dell'industria e commercio. La Commissione ha rilevato che non può essere argomento idoneo in contrario il numero dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, dal momento che la loro amministrazione è per la massima par-

te compiuta dalle altre Direzioni generali e dai Provveditori agli studi. Non s'opponesse invece all'istituzione di particolari uffici e servizi autonomi, come per le esigenze di concorsi.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, la I Commissione ha fatto presente di non poter accettare la nuova formulazione, perché in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione che prevede la riserva di legge per quanto riguarda la organizzazione dei Ministeri, riserva che si estende al livello delle Direzioni generali; mentre al principio stesso si contraddirebbe quando si lasci alla discrezione dell'autorità amministrativa l'individuazione del gruppo dei servizi da erigere in direzione generale.

La I Commissione, invece, non avrebbe difficoltà acché fossero senz'altro eretti a direzione generale i servizi relativi alla scuola media non statale, eliminandosi così l'anomalia di un ispettorato retto da un direttore generale.

Oggi, nei colloqui che abbiamo avuto, abbiamo constatato che la I Commissione insiste decisamente sulla direzione generale (unica) per gli affari generali e per il personale. Cioè non consente che sia distinta la direzione generale per il personale dalla direzione generale per gli affari generali.

Sarebbe disposta a non opporsi, per esempio, alla istituzione di un segretario generale del Ministero della pubblica istruzione oppure sarebbe favorevole anche alla istituzione di altri ispettorati autonomi, purché si mantenga però una direzione generale per gli affari generali e per il personale.

Sul secondo punto di dissenso relativo al fatto che il ministro sarebbe autorizzato a scegliere a quale ordine di servizi attribuire una direzione generale, la I Commissione ha parimenti insistito in senso assolutamente contrario ed ha confermato il suo favore all'erezione, a Direzione generale, dei servizi relativi alla scuola media non statale.

Ricordo che su questo argomento il parere della I Commissione è intransigente.

PITZALIS, *Relatore*. Per quanto riguarda, anzitutto, la Direzione generale degli affari generali e del personale, noi non possiamo non esprimere la nostra...

PRESIDENTE. Non riapriamo la discussione sul problema. Io, come Presidente, le faccio osservare che se riapriamo la discussione potremo arrivare alla rimessione all'Assemblea.

PITZALIS, *Relatore*. Noi non abbiamo nessuna preoccupazione di rinviare la formulazione di questa legge, quando si tratta

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

di difendere una richiesta che è stata posta dal ministro. Il ministro ne aveva fatto una questione di funzionalità. Se il ministro rinuncia, la nostra Commissione può recedere dalla sua proposta. Ma se invece il ministro mantiene la sua posizione, la nostra Commissione non può che essere d'accordo con il ministro.

Circa il secondo punto di dissenso non è vero che si vuole che l'esecutivo eriga discrezionalmente dei servizi in direzione generale. Questo è un errore madornale. L'osservazione non ha fondamento. Noi vogliamo mantenere i servizi in ispettorato, però attribuendo momentaneamente, temporaneamente, la direzione di questi servizi ad un direttore generale. È una cosa completamente diversa. Non lediamo l'articolo della Costituzione di cui ha parlato la I Commissione, ma ci riserviamo la facoltà che è già esercitata di fatto in tutti i ministeri, non di attribuire la qualifica di direzione generale a un determinato gruppo di servizi, ma di adibire a questo gruppo di servizi un funzionario che ha quella determinata qualifica.

Anche la seconda obiezione è infondata, per conto mio, e dovrebbe essere respinta.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo il Governo non ci sono nel disegno di legge in discussione norme in contrasto con la Costituzione, perché, come diceva adesso il relatore, non si tratta della istituzione di una nuova direzione generale, ma dell'assegnazione di un funzionario con qualifica di direttore generale.

PRESIDENTE. In pratica si rimette all'esecutivo la qualificazione di un gruppo di servizi come direzione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che questo contrasterebbe con la Costituzione.

Nel quadro degli adempimenti costituzionali, sembra al Governo che il definire le esigenze di un ministero spetti a quel ministero. Non è che tutti i ministeri debbono avere l'organizzazione dei servizi alla stessa maniera, ma ciascun ministero ha la sua individualità e le sue peculiari esigenze.

Quindi, suddividere il lavoro in due direzioni generali che per ampiezza risulterebbero ben nutrite, sembra che non debba essere perentoriamente escluso dalla I Commissione, la quale ha solo il diritto di denunciare quando c'è un'inadempimento alla Costituzione.

Perciò mentre altre proposte della I Commissione possono essere accolte, si potrebbe rinviare questo punto a quella Commissione con l'invito a rivedere la propria posizione nel quadro generale del provvedimento.

PRESIDENTE. Pensavo di esser stato chiaro nella premessa, ma, forse non mi sono espresso abbastanza bene. Vediamo quindi le cose sul terreno concreto. Dalle conversazioni è risultato che oltre i limiti che io vengo indicando noi non possiamo giungere nei rapporti con la I Commissione ad un compromesso.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non è che la nostra Commissione respinga tutto quello che dice la I Commissione!

PRESIDENTE. Su alcuni punti non c'è da insistere. Già per due volte siamo entrati in contestazione con la I Commissione. Sarebbe, quest'altra, la terza volta. Ora, questo, francamente non mi sento di farlo.

Circa il direttore generale noi abbiamo chiesto la istituzione di un posto nuovo di direttore generale; non abbiamo chiesto di attribuire il servizio ad uno dei direttori generali esistenti, ma la istituzione di un nuovo posto. La I Commissione osserva che questo equivale alla istituzione di una direzione generale; sarebbe assurdo pensare ad istituire un nuovo posto senza istituire una nuova direzione generale. Ed allora, osserva che l'articolo, ad esempio, è contrario ai principi istituzionali.

Finora è avvenuto che il Ministro ha attribuito ad un direttore generale un gruppo di servizi, lasciando coperti interinalmente i servizi, di cui il medesimo sarebbe stato formalmente titolare. Noi, invece, vorremmo istituire un posto di direttore generale, e quindi una direzione generale, svincolato dal suo contenuto concreto e ciò la I Commissione non vuole, significando ciò praticamente l'istituzione di una nuova direzione generale, che poi resta *ad libitum* del Ministro di stabilire se per questo o per l'altro settore.

Ad ogni modo, su questo punto, la competenza è specifica da parte della I Commissione.

ROFFI. Devo esprimere per prima cosa il mio stupore. Perché, quando si tira in ballo una pretesa questione costituzionale, tutti i deputati hanno il diritto di dire comunque la propria opinione!

Ora, il testo dell'articolo 97 della Costituzione dice testualmente: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministra-

zione » ! E ancora: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari » !

Ora, questa è legge o no? È una legge :

Che poi, all'interno del ministero, come ha detto il Governo, la situazione possa essere tale da richiedere un direttore generale anche « senza portafoglio », diciamo così, capisco che innoviamo. Che però questo sia contrario alla Costituzione non lo credo ! Che ci sia un funzionario del grado di direttore generale, che per determinati momenti o questioni possa essere preposto ad un certo servizio, non è scritto che lo si possa impedire ! Sono d'accordo, ripeto, che così noi sull'istituto, innoviamo, ma parlare di violazione costituzionale è assurdo.

PRESIDENTE. Questa polemica fra di noi è del tutto inutile, perché abbiamo già detto queste cose e siamo qui tutti quanti d'accordo. Adesso si tratta di vedere quello che è possibile fare, per evitare di andare in Aula.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei formulare qualche proposta pratica per vedere se sia possibile superare lo scoglio. Io non so, signor Presidente, se sia possibile arrivare — e questo semmai lo devono dire soprattutto il Relatore e il Governo — ad una unificazione di quelle due direzioni generali, come richiede la Commissione Affari costituzionali, e però in compenso creando qualche altra direzione generale — ed io sarei, già dissi e ora lo ripeto, per quella della scuola media non statale — e un ispettorato per le pensioni e riscatti.

Circa l'ultima questione io condivido pienamente il punto di vista dell'onorevole Roffi: cioè se l'articolo 95 della Costituzione all'ultimo comma recita: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri », ciò non significa che non rispettiamo tale norma costituzionale, una volta che per legge provvediamo al bisogno.

Piuttosto mi sono meravigliato — i colleghi ricorderanno che io stesso sollevai la questione — come la Commissione Affari costituzionali, che si è dimostrata così sollecita in questa materia, non avesse affatto rilevato l'assurda formulazione del testo originario. Ad ogni modo io cedetti al ripiego dell'emendamento perché, lasciando la facoltà al Ministro, egli potesse poi provvedere secondo le maggiori necessità. A me sembrava comunque assai anomalo che si dicesse che l'ispettorato della scuola media non statale veniva

retto da un direttore generale ! Dissi, ricordo bene: sarebbe come se si dicesse che una compagnia sarà diretta da un colonnello ! Questo logicamente farebbe ridere.

Quindi, mi sento in dovere di dire che, mentre sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario sul principio che si possa prevedere l'istituzione di un direttore generale in soprannumero, che possa dirigere ispettorati, però, a seguito della posizione piuttosto rigida assunta dai colleghi della Commissione affari costituzionali, se noi pensiamo che quell'ispettorato abbia tale importanza da poter essere diretto da un direttore generale, potremmo trasformarlo senz'altro in direzione generale. In ciò la mia posizione coincide con quella della I Commissione; domando quindi al Governo e al Relatore se sia possibile accettare l'unificazione in una unica direzione generale dei servizi per il personale e gli affari generali e creare due direzioni generali, una per l'istruzione media non statale e una per l'edilizia scolastica, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 2.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questa questione non può rispondere altro che il Ministro, il quale in questo momento è impegnato al Senato per il bilancio della pubblica istruzione. Quindi mi pare che sarebbe opportuno rinviare l'esame di questo punto.

MARANGONE. Anche a nome del mio gruppo, dichiaro che noi siamo contrari ad andare in Aula per una questione di questa natura. La legge riguarda infinite questioni, che investono problemi assai più vasti di una direzione generale di più o di meno. Dal momento che abbiamo violato la Costituzione per otto anni, violiamola ancora.

PRESIDENTE. Non è stata violata affatto la Costituzione.

MARANGONE. Voglio dire che il Ministro si assuma la responsabilità di assegnare, come meglio crede, i suoi direttori generali, come ha fatto per il passato qualche suo collega. Non c'è motivo di andare in Aula per la questione di un direttore generale. La legge è troppo vasta e noi dobbiamo avere un senso di responsabilità. Vedrà il Ministro come deve sdoppiare questi servizi in seno al suo ministero, assumendosi tutte le sue responsabilità.

Non possiamo dire alla categoria che siamo andati in Aula perché c'era da sdoppiare una direzione generale !

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sottosegretario ci ha chiesto di attendere il parere del Ministro, accantoniamo questa questione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

Passiamo all'articolo 7 che avevamo approvato nel testo pervenutoci dal Senato e di cui do lettura:

## ART. 7.

(Assegnazioni e trasferimenti).

« L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Nei confronti del personale appartenente, alla entrata in vigore della presente legge, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda ».

La I Commissione aveva espresso parere contrario alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 7, ritenendo assolutamente inopportuno ed incompatibile con la direttiva di decentramento stabilita dall'articolo 5 della Costituzione, sancire situazioni ingiustificate di favore nei confronti di questo personale, attribuendo ad esso una sostanziale inamovibilità. Riteneva che non ci si dovesse discostare per detta materia dalle norme generali dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

La nostra Commissione ha fatto osservare che a seguito dell'unificazione degli organici dell'amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, ai quali prima si accedeva con distinto concorso e con la prospettiva di mantenere un distinto sviluppo di carriera in rapporto anche alla sede, sembra necessario tutelare i diritti acquisiti di coloro che, entrati in una delle due carriere, potrebbero ora a seguito dell'unificazione dei ruoli essere trasferiti in una sede non prevista al momento del loro ingresso in servizio (il caso riguarda soprattutto l'impiegato dell'amministrazione centrale, che potrebbe essere trasferito in sede periferica).

La I Commissione dopo le nostre obiezioni ha insistito sul parere contrario, reputando sufficiente la disciplina garantita dall'articolo 32 del testo unico sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nella nostra riunione ufficiosa è risultato che si potrebbe giungere ad un accordo, pro-

ponendo alla I Commissione di limitare le garanzie di cui al secondo comma a otto anni, come per l'articolo 9. Nell'articolo 9 si dice: « Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili, ecc., ecc. ». Anche qui si potrebbe dire: « Per otto anni dalla entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale appartenente a ruoli separati... ». Mi pare che sia un compromesso possibile.

PITZALIS, *Relatore*. Io sarei contrario, ma per sgombrare il terreno da contestazioni accetto questa soluzione.

PRESIDENTE. Quindi proporremo alla I Commissione di emendare il secondo comma dell'articolo 7, secondo la formulazione di cui sopra. Pertanto il testo dell'articolo sarà del seguente tenore:

« L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Per 8 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente, a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda ».

Pongo in votazione l'articolo 7 con l'intesa che su di esso sentiremo il parere definitivo della I Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, di cui do nuovamente lettura:

## ART. 10.

(Promozione in soprannumero del personale della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi).

« Per il personale appartenente alla carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, le promozioni ai posti in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono disposte, per l'aliquota del 20 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge, con effetto dalla data

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

di entrata in vigore della legge 29 giugno 1960, n. 650, in base agli organici esistenti a tale data, nei confronti del personale che a tale data sia in possesso dell'anzianità di qualifica richiesta e per le aliquote del dieci e del cinque per cento rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di applicazione della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

A questo proposito, la I Commissione aveva fatto presente che l'articolo andava soppresso essendo stata la materia già disciplinata dal disegno di legge n. 2693-B, poi approvato e in corso di pubblicazione.

L'VIII Commissione ha insistito per il mantenimento, ritenendo che l'articolo, il quale prevede l'applicazione delle aliquote della legge 19 ottobre 1959, n. 928 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 650 sia meglio rispondente alla particolare situazione del personale della carriera speciale di ragioneria.

Tale obiezione non è condivisa dalla I Commissione, in quanto si determinerebbe per il personale in questione un cumulo di benefici e in quanto l'articolo 22 del disegno di legge 2693-B è ormai norma di legge, appena trascorsa la *vacatio*.

Sembra che non si possa insistere, essendosi verificata una duplice statuizione nella stessa materia ed essendo la norma del disegno di legge n. 2693 ormai legge, sia pure in corso di pubblicazione.

Credo che si possa essere d'accordo in questo senso; pertanto pongo in votazione l'articolo 10, sottolineando l'opportunità della sua soppressione.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 11 e 28, di cui do lettura nel testo da noi approvato:

ART. 11.

(Concorso riservato a posti di vice segretario).

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dall'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti, mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione cen-

trale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado.

Un altro quinto dei posti è conferito, mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320 ».

ART. 28.

(Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

« Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle H e I, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale, riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del

titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella L sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

Riguardo agli articoli in questione la I Commissione fece presente di non opporsi al conferimento dei posti, indicati negli articoli anzidetti, mediante concorso riservato al personale in possesso del titolo di studio e che avesse la qualifica contemplata, solo subordinando il parere favorevole ad una modifica che garantisse, da una parte che l'esame per l'accesso alle suddette qualifiche fosse strutturato in conformità a quanto disposto in via generale dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, e d'altra parte, che fosse introdotto il requisito delle mansioni delle qualifiche relative ai posti da mettere a concorso.

Sull'ultimo comma dell'articolo 11 e sull'analogo dell'articolo 28 la I Commissione espresse parere contrario, ritenendolo una ingiustificata deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.

La nostra Commissione esaminando il primo comma dell'articolo 11, modificò anzitutto

la dizione « concorso per esame speciale » in « concorso speciale per titoli », e ritenne che potesse prescindersi dall'accertamento delle mansioni, sempre piuttosto formale e discrezionale, data la garanzia rappresentata dal concorso, mentre per la strutturazione di quest'ultimo (speciale per titoli, per esame colloquio, per esame riservato) ha rilevato che il limite costituzionale riguarda solo l'espletamento del concorso, mentre per le caratteristiche di esso non mancano numerosi precedenti che si discostano dalle norme generali.

Per quanto riguarda l'ultimo comma si insistette nella richiesta di riconoscimento dei servizi anteriori, come avvenuto per altre carriere.

La I Commissione ha replicato a tali osservazioni e ritenendo che, se l'accesso alle carriere avvenisse conformemente ai criteri previsti dall'articolo 166 del testo unico si potrebbe eventualmente prescindere dall'accertamento delle mansioni della carriera superiore, mentre se il concorso dovesse avvenire con modalità e natura diverse da quello normale, sarebbe necessario il requisito, per un certo periodo di tempo, delle mansioni medesime.

La I Commissione dunque non si oppone più in via di principio, soltanto ritiene opportuna l'introduzione del requisito delle mansioni e la ritiene assolutamente indispensabile qualora il concorso sia soltanto per titoli.

PITZALIS, *Relatore*. Pertanto, concorso per titoli con mansioni; concorso per esame speciale, senza mansioni!

PRESIDENTE. Il criterio è appunto questo. Bisogna dire inoltre per quanto tempo le mansioni debbono essere state svolte.

PITZALIS, *Relatore*. Almeno per un triennio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane allora stabilito che, in caso di concorso per titoli, va richiesto il requisito delle mansioni, che debbono essere state svolte per non meno di tre anni.

*(Così rimane stabilito).*

C'è da chiarire al secondo e quarto comma dell'articolo 11, il significato del « quinto » dei posti.

Esso va collegato con il primo comma, ove si stabilisce un quinto della dotazione organica, per l'Amministrazione centrale, e un quinto dell'incremento della dotazione organica, per i Provveditorati, ma è bene chiarire, mi sembra, che la dizione « un altro

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

quinto » o « un ulteriore quinto » significa anche qui un altro quinto della dotazione organica, per l'Amministrazione centrale, e un altro quinto dell'incremento della dotazione organica per i Provveditorati. E così pure per il quarto comma.

PITZALIS, *Relatore*. Il « quinto » si riferisce sempre alla prima definizione. Non vi è dubbio. Bisogna ripetere tre volte la stessa dizione.

BALDELLI. Non ho ben compreso a quale dotazione ci riferiamo. Alla dotazione che stabilisce la legge?

PRESIDENTE. La dotazione è di cento posti. Un quinto significa venti posti. L'incremento della dotazione è invece per un numero inferiore di posti.

BALDELLI. Quando parliamo di dotazione, ci riferiamo alla prima dotazione?

PRESIDENTE. Ci riferiamo sia alla dotazione, per l'Amministrazione centrale, sia all'incremento per i Provveditorati.

BALDELLI. Non è molto chiaro.

PRESIDENTE. Si rende necessario appunto una formulazione più chiara. Ciò può avvenire con un richiamo preciso ai criteri segnati nel primo comma.

L'articolo 11, può quindi rimanere così formulato, in relazione alle osservazioni fatte dalla I Commissione:

ART. 11.

(*Concorso riservato a posti di vice segretario*).

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.

Un altro quinto dei posti, da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente, è conferito mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesi-

me categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti, da calcolarsi parimenti secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Riguardo all'articolo 28 non ci sono modifiche da fare e, poiché lo abbiamo già votato in precedente seduta, possiamo passare alle osservazioni che la I Commissione ci fa circa gli articoli 11-bis, 24-bis e 40. Ne ricordo il testo, che abbiamo approvato nel principio:

ART. 11-bis.

(*Concorso riservato a posti di Consigliere di terza classe*).

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui all'allegata tabella A, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, al personale delle carriere di concetto del Mi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

nistero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere filosofia o materie letterarie o pedagogia ».

ART. 24-bis

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti del ruolo della carriera direttiva, di cui all'allegata tabella G, è riservato, mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, al personale della carriera di concetto in servizio di ruolo da non meno di cinque anni presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto mansioni proprie degli Ispettori della carriera direttiva e che sia in possesso di una delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza ».

ART. 40.

« Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive e di concetto indicati nelle tabelle M ed N, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, riservato al personale rispettivamente della carriera di concetto ed esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e sia in possesso del titolo di studio previsto per il ruolo cui intende accedere.

Ai vincitori dei concorsi il servizio prestato nella carriera di concetto o esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore ».

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge ».

La I Commissione aveva espresso parere contrario, reputando necessario esaminare globalmente il problema del passaggio alla carriera superiore degli impiegati provvisti del titolo di studio relativo.

Peraltro nel colloquio ufficioso che si è avuto ieri, ritengo che la I Commissione non insista più su un parere contrario *in toto*, ma solo voglia far valere le considerazioni fatte per gli articoli 11 e 28, riguardo alle mansioni e al tipo di concorso.

Inoltre, ove da parte nostra si insista per il mantenimento, mi è stato fatto osservare, verbalmente, la necessità che sia stabilito, per quanto possibile, un criterio unico circa i posti da riservare e preferibilmente sulla base di un 1/5 dell'incremento della dotazione organica, e che inoltre sia inserita una norma per il riconoscimento dei servizi anteriori, analogamente e quanto disposto negli articoli 11 e 28.

C'è qui la questione del passaggio da una carriera ad un'altra.

PITZALIS, *Relatore*. Ci sono le norme di carattere generale !

PRESIDENTE. D'accordo, ma noi cerchiamo di introdurre qui norme migliorative ! Nell'articolo 11 è stato previsto un trattamento migliore. Ora, nella riunione cui accennavo, si è ritenuto che al principio fosse da estendere a tutto il personale.

PITZALIS, *Relatore*. Purchè, economicamente, questo riconoscimento dei servizi anteriori non vada a detrimento di quelli che sono in ruolo !

PRESIDENTE. Ci può essere questo pericolo, però si tratta di una minima parte, per un quinto di essi.

PITZALIS, *Relatore*. Ma, anche per uno solo, non si deve ammettere ! Comunque, come dicevo, ci sono sempre le norme di carattere generale.

CODIGNOLA. Faccio osservare al collega onorevole Relatore che non possiamo usare un peso e due misure !

PRESIDENTE. Allora che cosa decidiamo?

PITZALIS, *Relatore*. Non sono contrario, in linea di principio, ma con quella riserva: un eccessivo riconoscimento dei servizi anteriori può provocare perturbamenti, possibili scavalcamenti di quelli che già hanno una posizione nel ruolo organico! Bisogna anche tener presente un altro fatto, e cioè che le pressioni degli interessati possono rendere difficili gli esami per il personale che ora così facilitiamo, con la conseguenza che questi ultimi possano anche essere bocciati.

CODIGNOLA. Per il caso precedente non c'era questa preoccupazione?!

PITZALIS, *Relatore*. Tuttavia il relatore si rimette alla Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Passiamo allora, nel principio, a votare l'introduzione della formula del riconoscimento dei servizi prestati nella precedente carriera, sulla base di 2/3, per il raggiungimento della qualifica immediatamente superiore a quella iniziale, concetto già introdotto nell'articolo 40.

PITZALIS, *Relatore*. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio anzidetto.

(È approvato).

Adesso c'è un altro punto. Occorre considerare che il concorso si effettua solo per un quinto dell'incremento organico. Nell'articolo 11-bis fissiamo questo criterio, mentre nell'articolo 24-bis non lo diciamo più. La I Commissione ci invita a considerare se possiamo usare sempre lo stesso trattamento.

PITZALIS, *Relatore*. Mi sembra che si possa essere d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi intendiamo, dove possibile, introdurre il concetto di « un quinto dei posti dell'incremento organico ». Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli articoli in questione, pertanto, rimangono così formulati:

ART. 11-bis.

(Concorso riservato a posti di Consigliere di terza classe).

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incre-

mento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui all'allegata tabella A, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

(È approvato).

ART. 24-bis.

(Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze).

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, di cui all'allegata tabella G, lettere a), b) è riservato, mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale della carriera di concetto in servizio di ruolo da non meno di cinque anni presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto da almeno tre anni mansioni proprie degli Ispettori della carriera direttiva e che sia in possesso di una delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza.

Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

(È approvato).

Mi sembra opportuno scindere l'articolo 40, in due articoli: l'uno riguardante i concorsi per la carriera direttiva e l'altro i concorsi per le altre carriere. Così abbiamo fatto nel titolo II e III.

ART. 40.

(Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche).

« Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incre-

mento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo di cui alla tabella *M*, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, riservato al personale della carriera di concetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.

Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale».

(È approvato).

ART. 40-bis.

(*Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche*).

Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla tabella *N*, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di aiutante.

Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di vice aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella *O* è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11, riservato al personale ausiliario in servizio

nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella *P*, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

Debbo ora premettervi che, data la complessità della legge, è già in corso il coordinamento degli articoli approvati, ad anticipazione di quello finale. Ora in tale lavoro di coordinamento sono emerse alcune incongruenze, che voglio subito segnalarvi.

Ricordo alla vostra memoria l'articolo 17, che così avevamo approvato:

ART. 17.

(*Nomina degli ispettori e degli architetti*).

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella *G*, lettera *a*), *b*) e *c*), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paleontologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

Mi è stato fatto osservare che la specificazione dell'anno di perfezionamento va riferita anche alla laurea in lettere o filosofia. Credo che in sede di coordinamento possiamo inserire questo anno di perfezionamento per tutte le lauree, tranne quelle in architettura o in ingegneria civile edile.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Di maggiore peso sono le osservazioni riguardanti il comma aggiuntivo che abbiamo introdotto nell'articolo 30, votandolo nel principio, e che è del seguente tenore:

«Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I della presente legge, è riservato mediante concorso speciale agli operatori del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 74/P, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Mi è stato fatto osservare che questo comma aggiuntivo si riferisce allo stesso personale del primo comma, che è stato già ampiamente soddisfatto da tale disposizione.

Si potrebbe quindi rinunciare a tale comma aggiuntivo, evitando, così, un concorso speciale, per il quale ci sono sempre riserve. C'è qualche collega che condivide questa obiezione?

PITZALIS, *Relatore*. Anche io sono di questo parere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo. Fu già osservato durante la discussione.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito che la Commissione rinuncia al comma aggiuntivo. L'articolo 30 rimane pertanto così formulato:

#### ART. 30.

*(Concorso riservato agli operatori).*

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'al-

legata tabella I, sono conferiti mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11 della presente legge, riservato al personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74/b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito del concorso di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

*(È approvato).*

Per l'articolo 31, la I Commissione ha fatto le stesse osservazioni che abbiamo già valutato in rapporto agli 11-bis, ecc., e cioè che occorre, per uniformità, disporre per la valutazione del servizio in precedenza prestato.

Inoltre è stato fatto osservare che sarebbe superfluo il secondo comma aggiuntivo di tale articolo, che ricordo alla vostra memoria:

«Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma, un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso speciale agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno cinque anni, anche se provvisti della sola licenza di Scuola media di primo grado».

Ciò in quanto ai destinatari di tale disposizione si provvede soddisfacentemente con l'articolo 28.

PITZALIS, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni l'articolo 31 può rimanere così formulato:

#### ART. 31.

*(Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri).*

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati apparte-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

nenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1°) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1°) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2°) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.

Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Continuando nell'esame del parere della I Commissione, richiamo la vostra attenzione sull'articolo 32, di cui do nuovamente lettura:

#### ART. 32.

*(Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496).*

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pub-

blica istruzione, ruolo dei monumenti, musei gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I, L allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica in un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

La I Commissione aveva fatto presente di ritenere necessario il riassorbimento dei posti alla stregua di quanto rilevato a proposito dell'articolo 1. Tuttavia, dopo il colloquio ufficioso che abbiamo avuto, ritengo che la nostra Commissione possa insistere per il mantenimento dell'articolo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 34:

#### ART. 34.

*(Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto).*

Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Le disposizioni di cui della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti, degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne.

Non vi sono contestazioni con la I Commissione. Il comma sembra riferito all'ambito dell'articolo 34, mentre in effetti dispone permanentemente una deroga alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1964

n. 365. Le associazioni degli invalidi hanno protestato.

C'è qualche collega che condivide questa obiezione?

PITZALIS, *Relatore*. Non muta la norma di carattere generale. È soltanto per questo inquadramento. Ho già spiegato infatti che non si poteva dare il doppio beneficio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però è detto: « Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950 non si applicano ai ruoli degli assistenti operatori tecnici ». Sembra che non si applichino permanentemente. Se si vuole qualcosa di diverso, lo dovremmo dire.

MARANGONE. Si può mettere « ai fini della presente legge ».

PRESIDENTE. Vedo che le idee non sono del tutto chiare. Mi riservo, pertanto, di approfondire la questione e di riferirvi in sede di coordinamento finale.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'articolo 41, di cui dò lettura:

ART. 41.

(*Riduzione di anzianità*).

Per i dipendenti in servizio all'atto di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità normalmente richiesti nelle singole carriere per il conseguimento delle promozioni alla qualifica di direttore di sezione; primo segretario, primo archivista ed equiparate e superiori, sono ridotte di un terzo — e comunque di non oltre 30 mesi — sempre che gli anzidetti periodi siano previsti almeno in un triennio, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste dall'art. 166 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la data dello scrutinio e quella della decorrenza delle promozioni stesse.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esso non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Al riguardo la I Commissione ha espresso parere contrario, ritenendo che la disposizione dovesse essere modificata, analogamente a quanto disposto per l'A.N.A.S., in modo: 1°) da consentire una riduzione della anzianità, una tantum, pari alla metà di

quella prescritta dalle vigenti disposizioni e comunque non superiore a 30 mesi; 2°) da escludere dal beneficio le promozioni a direttore di divisione di cui all'articolo 166 del testo unico; 3°) da prevedere uno scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di divisione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo pertanto dovrebbe essere formulato in questo modo:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 30 giugno 1964, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari ad un terzo (o metà) — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ».

Questa è la formula che il presidente della I Commissione dichiara di aver accolto anche per altri settori dell'Amministrazione dello Stato.

BADINI CONFALONIERI. La nostra formula è più limitativa. C'è una modifica di sostanza.

PRESIDENTE. Se noi limitiamo, la I Commissione non fa obiezioni, perché non si lede la posizione migliore degli altri e non si costituiscono precedenti.

PITZALIS, *Relatore*. La formula della I Commissione è più limitativa nel senso che si elimina la possibilità della promozione alle qualifiche di direttore di divisione ed equiparate, prescindendo dalle limitazioni poste dall'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Cioè, l'articolo 41 dà facoltà, che però sono limitate da quelle che sono le disposizioni di carattere generale. Quindi nessun beneficio di carattere particolare avrebbero quelli che sono in ruolo, da questa norma. Se è vero che le disposizioni di carattere generale vanno salvaguardate, è pur vero che ad ogni aumento di organico si deroga in favore di quelli che sono già anziani nella carriera.

Sono benefici che si danno una volta sola. Si potrebbe verificare, altrimenti, che uno, a seguito di provvedimenti vari, riesca a raggiungere gli alti gradi della carriera, mentre altri non lo possono mai.

MARANGONE. Accettiamo la metà e lasciamo la limitativa.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

BADINI CONFALONIERI. Sono d'accordo.  
PITZALIS, *Relatore*. Possiamo accettare la formulazione della I Commissione, usando però nel secondo comma il testo originario.

PRESIDENTE. La dizione potrebbe essere allora la seguente, salvo più precisa formulazione:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 30 giugno 1964, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — è comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni ».

FRANCESCHINI. Proporrei di mettere nel titolo dell'articolo 41 « Anzianità », anziché « Riduzione di anzianità ».

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini vuol dire che gli anni non si possono togliere.

BADINI CONFALONIERI. Il collega Franceschini ha ragione grammaticalmente parlando.

FRANCESCHINI. Riduzione delle clausole di anzianità, non è riduzione di anzianità.

PITZALIS, *Relatore*. Si tratta di riduzione dell'anzianità richiesta agli effetti della qualifica superiore. Non parliamo di anzianità genericamente. La legge prevede una anzianità nella qualifica per essere promosso alla qualifica superiore. Noi la riduciamo.

PRESIDENTE. Sta bene, non vi sono obiezioni di sostanza.

Pongo allora in votazione il principio del nuovo testo dell'articolo 41, il cui testo invieremo alla I Commissione per il definitivo parere.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41-bis. Esso è il seguente:

ART. 41-bis.

(Posti in soprannumero).

« Non si assorbono, nella prima applicazione della presente legge, i posti in soprannumero esistenti, da qualsiasi legge provengano ».

La I Commissione ha espresso parere contrario, ritenendo inammissibile che, in sede di

revisione generale degli organici, siano mantenuti posti soprannumerari.

Ora, poiché la I Commissione non insiste nell'opposizione agli articoli 1 e 32, io penso si possa rinunciare eventualmente a questo articolo. Non so se possiamo essere d'accordo in ciò, e considerarlo pleonastico.

MARANGONE. Pleonastico, ma necessario !

PITZALIS, *Relatore*. Sì, è necessario !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non comprendo il collegamento con l'articolo 1... !

PRESIDENTE. Dicevo, quando noi abbiamo rinunciato a dichiarare nella legge che i posti in soprannumero sono riassorbiti.

PITZALIS, *Relatore*. No, no, c'è una legge recentissima !

PRESIDENTE. Ma, non è stata ancora pubblicata. Se viene quella legge anche questo articolo che stiamo per introdurre cadrebbe.

PITZALIS, *Relatore*. No, quando ci fosse una deroga esplicita. Se si assorbono i posti in soprannumero questo aumento di organico non ha ragione di essere. Perché, nella Pubblica istruzione vi sono tanti posti in soprannumero quanti non sono gli aumenti di organico di questa legge.

PRESIDENTE. Vi sono impiegati promossi in base alla legge 19 ottobre 1959, n. 928 i quali sono, appunto, in soprannumero; la I Commissione dice che se aumentiamo il numero degli ispettori generali, ove si verifica appunto tale inconveniente, occorre assorbire anzitutto questi soprannumerari nei nuovi posti di organico. Mi sembra che ci sia una certa ragione. Il ministero non può dire che ha bisogno, poniamo, di 500 ispettori generali. Farebbe ridere !

PITZALIS, *Relatore*. Stiamo ragionando per assurdo. Gli ispettori generali in soprannumero sono 35 e in massima parte fanno i capi divisione, perché ora il concetto grado non esiste più nell'amministrazione. Ora, io in linea teorica posso essere d'accordo sull'assorbimento, ma questo andava fatto nel momento in cui è stato predisposto il nuovo ruolo organico, ma questo non è avvenuto e ora si corre il rischio di stroncare tutte le promozioni ! E questo vale per le biblioteche, soprintendenze, ecc., perché anche lì si è applicato il 35 per cento in soprannumero.

Molte altre amministrazioni d'altra parte hanno avuto il duplice beneficio: ampliamento degli organici e applicazione della legge dei soprannumerari. Nel Ministero della pubblica istruzione, invece, la percentuale di promozioni in soprannumero è stata calcolata

sul vecchio organico. Il Ministro ha fatto esplicita dichiarazione, dicendo che su questo punto non avrebbe potuto assolutamente cedere, anche perché non aveva potuto stabilire, nel momento in cui presentava il nuovo organico, quale sarebbe stata l'incidenza derivante all'organico stesso dall'assorbimento. Pertanto questo aumento di organico è stato fatto tenendo presente che rimangono i soprannumerari.

PRESIDENTE. Sta per essere pubblicata una legge che su tale questione dice: « i posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organico stabiliti da successive leggi; analogamente sono assorbiti i posti in soprannumero che risultassero dalla applicazione della presente legge ».

Ora immediatamente dopo arriverebbe un'altra legge con una disposizione contraria. Dice quindi la prima Commissione: vediamo di non fare una norma che entra in vigore oggi e che domani mattina è cambiata.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un motivo. È questa la prima legge che si fa per l'amministrazione centrale della pubblica istruzione, mentre altri settori della pubblica amministrazione hanno beneficiato di un numero notevole di leggi in favore.

PRESIDENTE. Diceva l'onorevole Pitzalis che sarebbe stato opportuno che la legge fosse stata predisposta con un aumento maggiore di organico, comprensivo dei soprannumero.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non c'era, al momento della preparazione di questo disegno di legge, la legge che assorbiva i posti soprannumerari. Quindi il Ministro, tenendo conto anche delle difficoltà finanziarie, ha ritenuto di limitarsi a questi aumenti di organico, lasciando i soprannumero. Bisogna pregare la I Commissione di tener presenti queste considerazioni.

PITZALIS, *Relatore*. La disposizione che ha letto il Presidente fu aggiunta nel disegno di legge 2693 all'ultimo momento dalla I Commissione, perché il testo originario del provvedimento, che modifica lo statuto degli impiegati civili dello Stato non prevedeva questo comma. Fu aggiunto in sede di revisione e con questo comma si volevano eliminare completamente i soprannumerari. Se vogliamo accettare la norma, tutte le promozioni del ruolo direttivo cadrebbero. Gli ispettori generali aumentano di 12 posti. Erano 24 e vanno a 36; i soprannumero sono 35 e

quindi per molto tempo non ci sarebbero più promozioni.

REALE GIUSEPPE. L'articolo 32 tiene conto di coloro che vengono dal Ministero dell'Africa italiana. O bisogna inserire in ruolo tutti questi soprannumero, oppure bisogna conservarli in tale posizione.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo. Mi preoccupo che tale questione non mandi avanti la legge. La I Commissione non intende prendere atto di queste nostre considerazioni.

BADINI CONFALONIERI. Oggi si possono fare delle promozioni in soprannumero?

PITZALIS, *Relatore*. Fino al 31 dicembre si possono fare.

FRANCESCHINI. Il Ministero ha tenuto presente tutto il quadro dei soprannumerari. Se adesso consentiamo che questi vengano assorbiti, evidentemente dobbiamo aumentare gli organici nelle tabelle.

PRESIDENTE. Insistendo ancora non si ottiene nulla. Non c'è che pregare il Governo di farsi parte diligente presso... l'altra parte del Governo che va alla Commissione I a dire cose contrarie a quelle che si dicono in questa.

PITZALIS, *Relatore*. Faccio una proposta: aumentare la dotazione organica, in modo che si tengano presenti tutti i soprannumerari.

PRESIDENTE. Lasciamo per il momento accantonato anche questo punto.

Passiamo adesso all'articolo 1-bis, che abbiamo approvato nel principio:

« I coefficienti, attribuiti ai Provveditori agli studi di prima e seconda classe e agli Ispettori centrali di prima e seconda classe dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831 sono estesi dal 1° ottobre 1961 alle qualifiche corrispondenti delle carriere direttive di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 283 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per i Provveditori agli studi e dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1958, n. 165 per gli Ispettori centrali, le promozioni del personale dalle qualifiche corrispondenti al coefficiente 580 alle qualifiche corrispondenti al coefficiente 700, vengono disposte a ruoli aperti, mediante scrutinio per merito comparativo ».

La I Commissione ha espresso parere contrario sia all'attribuzione di nuovi maggiori coefficienti sia al sistema di promozione a ruoli aperti, mediante scrutinio per merito comparativo, dalle qualifiche di cui al coefficiente 500 a quelle di cui al coefficiente 670,

in quanto attraverso dette disposizioni si determinerebbe una grave deroga — non giustificabile — alla disciplina generale che regola il rapporto fra qualifiche e coefficienti e il sistema di promozione alle qualifiche corrispondenti al coefficiente 670 nelle altre carriere direttive ordinarie. Ha espresso parere parimenti contrario alla disposizione diretta a cumulare in un'unica dotazione organica i posti previsti per i coefficienti 500 e 670, in quanto non ha ritenuto che detta cumulazione possa giustificarsi — così come si giustifica per il settore delle biblioteche —, data la particolare configurazione di dette carriere e le mansioni del suddetto personale che non implicano una attività che importi vincoli gerarchici per le qualifiche corrispondenti a quelle di direttore di divisione e di ispettore generale; non si ritiene derogare neanche in questo caso alla regola generale che presiede all'organizzazione delle carriere nelle altre Amministrazioni dello Stato.

La I Commissione è dunque assolutamente contraria. Mantiene soltanto il suo parere favorevole alla cumulazione dei posti corrispondenti ai coefficienti 500 e 670, e per conseguenza alla formazione a ruolo aperto tra le medesime, limitatamente al settore della biblioteche.

Nelle conversazioni amichevoli mi è stato dichiarato dal Presidente della I Commissione che si dovrà andare necessariamente in Assemblea, se noi insistiamo, perché l'emendamento ha riflesso sull'organizzazione di tutti i ministeri, e che inoltre è nettamente contrario il Ministro per la riforma burocratica.

BADINI CONFALONIERI. Arrivati a questo punto, non c'è che chiedere la trasmissione in Aula del provvedimento, perché, tra le tante richieste della I Commissione questa è indubbiamente la più decisa, ma, io dico, è anche la più ingiustificata, perché, per far piacere alla I Commissione noi accetteremmo di sconvolgere tutta quella che è la gerarchia dell'amministrazione.

Io sono stato per aderire a tutte le richieste della I Commissione, per non sollevare difficoltà, ma su questo punto, sicuro che anche molti colleghi di altri gruppi la pensino come me, non credo che possiamo demordere, perché faremmo una enorme ingiustizia e sconvolgeremmo la gerarchia che vi deve essere in tutte le amministrazioni. Bisogna che la I Commissione ci spieghi come delle persone arrivate a un coefficiente maggiore e quindi ad un grado superiore — perché questa è la tradizione di tutti i ministeri — possano essere sottoposte a ispezioni da parte di per-

sone che hanno un coefficiente minore e quindi un grado inferiore.

Perché noi abbiamo gli ispettori generali che hanno delle funzioni superiori nei confronti di un provveditore agli studi di seconda classe. Non è assolutamente possibile che noi accettiamo questo criterio. Non credo di poter aderire allo scardinamento di quelli che sono i concetti formativi della pubblica amministrazione.

FRANCESCHINI. I colleghi mi consentiranno di esporre quello che è stato il ragionamento della I Commissione.

La I Commissione è partita da questo concetto. In base all'articolo 7 della legge delega si è consentito che la scuola militante avesse una sua configurazione a sé ed infatti si è dato ai professori un trattamento giuridico ed economico particolare, che abbiamo ritoccato con la recente legge 28 luglio 1961, n. 831. Per attrazione nella scuola militante abbiamo consentito con quest'ultima legge che i provveditori...

BADINI CONFALONIERI. Ma lì è l'errore!

FRANCESCHINI. Ma è il punto di partenza, per le ulteriori modifiche!

Analogamente è stato fatto per gli ispettori centrali, che sono quelli che ispezionano i provveditori e i presidi, e anche ad essi abbiamo esteso i nuovi coefficienti. Ma quando si è passato dalla scuola militante al personale che si occupa, sì, della scuola, ma nella sfera amministrativa, all'ispettore generale ed al capo divisione, qui è stata fatta opposizione, perché la cosa tocca la pubblica amministrazione nel suo ordinamento generale.

Ecco perché la Commissione I ha espresso parere contrario. A me premeva dire quale è il ragionamento seguito dalla I Commissione.

DE GRADA. Volevo far presente che già in sede di discussione generale abbiamo chiarito abbastanza quelli che erano i ruoli tecnici e quelli che erano i ruoli specificatamente amministrativi. Ora mi sembra che in base al ragionamento che ha fatto l'onorevole Franceschini...

FRANCESCHINI. Cioè la I Commissione, il cui ragionamento io mi sono limitato a riferire.

DE GRADA. ...si possono assorbire nel concetto della scuola militante, quelli che si trovano nei ruoli specificatamente tecnici e cioè biblioteche e belle arti; credo che l'obiezione della I Commissione possa essere se mai considerata valida per la parte nettamente amministrativa.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

Se si applicasse questo aumento di coefficiente ai soli ruoli tecnici? Si potrebbe accantonare allora il personale strettamente amministrativo.

Perché, in fondo, il concetto della I Commissione che ci sia una differenziazione fra quelli che operano nel settore amministrativo e quelli che operano nei settori tecnici particolari, mi sembra che sia giusto.

Se lei, onorevole Presidente, che ha partecipato alla riunione, ci dice che su questa base sarebbe possibile trovare un accordo con la I Commissione e quindi non mandare in Aula il provvedimento, allora noi come gruppo ci associeremo.

**PRESIDENTE.** Vi ripeto che la I Commissione ha detto che per quanto riguarda gli ispettori centrali è autorizzata da una legge speciale ad un trattamento diverso da quello che è il trattamento di tutto l'altro personale; e così ai provveditori perché i provveditori collaborano intimamente con la scuola. Ha detto di essere disposta a farlo per le biblioteche, perché le biblioteche sono fuori del settore amministrativo. Le biblioteche sono a contatto diretto col mondo della scuola ogni giorno; senza le biblioteche la scuola non potrebbe nemmeno insegnare. Quindi i bibliotecari debbono avere una condizione non inferiore a quella degli insegnanti.

Ha detto la I Commissione: quando passiamo sul piano amministrativo, gli amministratori del Ministero della pubblica istruzione non possiamo differenziarli dagli amministratori degli altri ministeri. Possiamo modificare le condizioni per tutti gli amministrativi, ma non soltanto per quelli di un ministero. Non abbiamo giustificazioni per farlo.

Per quanto riguarda le belle arti non è stato di proposito affrontato il problema. Per altro sarà molto difficile.

**BADINI CONFALONIERI.** Lasciamo che la I Commissione decida allora quello che vuole; noi non contiamo più nulla!

**PRESIDENTE.** Ella sa, onorevole Badini Confalonieri, che quello della I Commissione è un parere vincolante per alcuni settori di competenza. È doloroso, ma è così.

**BADINI CONFALONIERI.** Allora andiamo in Aula, per far capire alla I Commissione che essa ora sta esagerando!

**PITZALIS, Relatore.** Desidero far rilevare che noi abbiamo una tabella che è quella annessa al testo unico delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, che non è stata modificata. In essa si dice: Ministero della pubblica istruzione, ta-

bella 3: Grado VIII - Ispettore generale, Ispettore di prima classe, Ispettore di prima classe per le Belle Arti, ecc.; Provveditore agli studi. Cioè la tabella del testo unico, che disciplina l'ordinamento amministrativo, pone queste categorie sullo stesso livello. Pertanto sono tutte qualifiche amministrative e lo saranno fino a quando non vi sarà per legge una nuova qualificazione.

Certo, tutte le interpretazioni sono buone. Ma, stando al diritto in vigore, sono da considerarsi funzionari amministrativi quelli delle biblioteche, Soprintendenze, e così via. Questa è la concezione. Non si può equiparare al preside, uomo di scuola, il direttore della biblioteca che spende milioni vendendo, comprando, sostituendo, eccetera, quelle che sono le dotazioni bibliografiche e l'attrezzatura. E così anche il soprintendente alle arti. Questa è attività amministrativa.

Quindi io mi attengo a questa tabella e, o si modifica quest'ultima, o non c'è nulla da dire. Se si vuole fare un certo trattamento per alcuni, esso deve essere uguale per tutti. Anzi, noi dobbiamo insistere, secondo me, su questa linea che ci fa onore, perché siamo coerenti a quello che è il principio generale.

**DE GRADA.** Per una valutazione che ho già sottolineata, i sovrintendenti alle arti sono dei tecnici e non altro!

**PITZALIS, Relatore.** Sono anzitutto degli amministrativi!

Quando un direttore o capo di istituto ha funzioni amministrative, in quanto spende somme di danaro, per milioni o addirittura centinaia di milioni, per me la qualità amministrativa è fondamentale. Il tecnico è quello che si occupa soltanto di materia tecnica; per esempio l'ispettore centrale per le Belle Arti, l'istruzione scientifica, magistrale e così via. Ma, tutti gli altri non sono tali, hanno funzioni amministrative che sovrastano quelle tecniche. Ora, io dico, sono pronto, prontissimo ad accettare qualsiasi soluzione di ripiego, che possa esservi, e non ho nemmeno difficoltà ad accettare che il ruolo aperto sia dato alle biblioteche, alle Belle Arti e non all'Amministrazione centrale, ma sulla questione del coefficiente non si può assolutamente cedere. Non è concepibile che due carriere - Provveditori e funzionari dell'Amministrazione centrale - che hanno lo stesso concorso iniziale e anche per il passaggio alla qualifica di direttore di sezione, siano pagate diversamente.

Quindi, anche per questo insisto che sia rispettata almeno la perequazione del coefficiente. Ne faccio una questione di dignità

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

per la nostra stessa Commissione, direttamente interessata.

Si pensi ad un ispettore generale che si reca in giro ad ispezionare e si trovi davanti ad uno che è pagato più di lui!

BADINI CONFALONIERI. Che in definitiva è poi un suo superiore; perché in certo modo stipendio fa grado!

ROFFI. Vorrei anzitutto dire che la nostra Commissione ha espresso la sua posizione con l'articolo 1-bis. Quindi, l'attribuire a qualcuno di noi, e peggio ancora al nostro Presidente — al quale di questo debbo dargli atto — un cedimento sui criteri, sulla valutazione dell'amministrazione centrale e di determinati servizi, credo sarebbe del tutto fuori luogo! La nostra volontà l'abbiamo espressa, dicevo, con l'articolo 1-bis. Adesso però la valutazione è un'altra, di ordine pratico, quella per cui non è possibile dare a tutti il trattamento che vorremmo! Io ho dovuto polemizzare anche con carissimi amici perché, siccome non si riusciva ad ottenere nulla per i gradi più bassi, si avanzava che, allora, lo si dovesse negare anche agli alti. Dissi: no! Questo, semmai, sarà un motivo di più per il quale dobbiamo impegnarci tutti insieme per l'avvenire.

Ora, qui, il Presidente lo ha già detto, non si tratta di offenderci reciprocamente, noi ed i colleghi membri della I Commissione. Nessuno può volere questo. Ognuno ha le sue responsabilità e la propria competenza. Un ulteriore tentativo sembra impossibile a questo punto. Pertanto io dico: prendiamo quello che è possibile prendere. Io però non mi accontenterei di una concessione limitata alle biblioteche. Ma, se noi diamo alla parola « scuola » un'estensione, negare una funzione didattica alle gallerie, monumenti, ecc., è veramente errato. E riterrei per primo, anzi, che l'accezione del termine scuola comprende anche la organizzazione. E, anzi, noi vagheggiamo, anche se ora non c'è, un'amministrazione centrale del Ministero fatta di uomini di cultura che siano tutt'uno con il mondo della scuola militante!

Quindi io non posso accettare in nessun modo questa concezione restrittiva della I Commissione e riterrei legittimo che il ministero nel suo insieme avesse questa particolare considerazione del paese in un momento in cui la scuola e i suoi amministratori hanno dei compiti così alti. Ma, così stando le cose, vorrei fare un tentativo per strappare ancora qualche cosa. Dato che la I Commissione non si è espressa per le soprintendenze alle arti, vorrei che anche ad esse fosse riconosciuta

la funzione di collegamento col mondo della cultura, il che ci consentirebbe di fare per esse, oltre che per le soprintendenze bibliografiche un atto di giustizia, con l'intesa che tutto questo costituirà un punto d'appoggio per le rivendicazioni future. A questo si dovrebbe arrivare ragionevolmente ad un accordo con la I Commissione — perché penso che in Aula difficilmente si vincerebbe la battaglia — facendo intendere alla maggioranza dei colleghi rispettabilissimi, ma che non possono avere su questa materia la responsabilità che abbiamo noi, la giustezza della nostra tesi.

BADINI CONFALONIERI. Con un giusto senso di responsabilità e senza nessun desiderio di polemizzare con qualsiasi collega di questa Commissione, io non condivido l'opinione della I Commissione, ma, al di fuori di quella, chiedo l'aiuto della nostra Commissione per sostenere una tesi che a me pare si richiami ad elementi di giustizia.

Prima di tutto vediamo il ragionamento che ci ha ripetuto l'onorevole Franceschini: attrazione del mondo della scuola su una parte dei funzionari amministrativi, non attrazione sull'altra parte dei funzionari amministrativi. Ma su un punto dobbiamo essere tutti d'accordo: che i provveditori o i funzionari dei provveditorati sono funzionari amministrativi così come lo sono quelli del ministero. È qui l'errore. Non si può fare una divisione tra i funzionari dell'organizzazione scolastica statale.

La I Commissione capisce che siamo entrati in una « empassé » che rappresenta comunque una distorsione, distorsione che è proprio in questa forza attrattiva; perché non si può avere una forza attrattiva per una parte dei funzionari amministrativi e non per l'altra, in quanto si creerebbe una situazione ingiusta con delle conseguenze molto gravi. Torniamo a quella che era la situazione iniziale. Noi ci siamo accorti tutti che i provveditorati per scarsità di funzionari forse non erano tutti così qualificati come avremmo desiderato, perché non c'era il desiderio di entrare nella carriera dei provveditorati. A un certo punto li favoriamo, ma arriviamo a creare per i provveditorati una posizione che a sua volta, essendo andata in alto, è ingiusta nei confronti dei funzionari del Ministero, e la conseguenza naturale sarà che non avremo più nessuno che vuole andare all'amministrazione centrale del ministero della pubblica istruzione. Avremo quindi uno scadimento inevitabile di tale amministrazione. Ora, siamo d'accordo su questo scadimento conse-

guenziale? È questo che si vuole non dico dalla I Commissione, ma dalla Commissione dell'istruzione?

Quindi non faccio questione contro le biblioteche e le soprintendenze; sono pronto a venire incontro alle aspirazioni delle biblioteche e delle Soprintendenze alle belle arti; ma quello che non posso ammettere è la scadenza della funzione amministrativa dando ai provveditori un coefficiente superiore e quindi un grado più alto di quello degli ispettori del ministero. Su questo punto non intendo desistere, anche a costo di andare in Aula.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ripete le dichiarazioni fatte in sede di prima discussione di questo disegno di legge: cioè non può essere contrario in linea di principio ai miglioramenti per l'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione in qualunque settore. Però faccio di nuovo presenti le considerazioni svolte dal Ministro e rivolgo la stessa preghiera fatta dal Ministro. I colleghi sanno che è stato raggiunto un accordo di massima per il provvedimento — che doveva andare al Consiglio dei Ministri — riguardante le nuove indennità da corrispondere dal 1° ottobre, indennità che sono state già accettate dalle categorie. Per ora fermiamoci alle disposizioni previste da questo testo relativamente ai coefficienti e allo svolgimento della carriera ed ai quali soccorrerà l'indennità di cui al provvedimento in gestazione. Per ora fermiamoci a questa equiparazione economica per non ritardare il provvedimento, mandandolo in Aula. Però il Governo, rivolgendo questa preghiera e ripetendo che è contro l'accettazione di questi emendamenti, non in linea di principio, ma in linea di fatto, dichiara che tale sua linea riguarda tutte le categorie, non l'una o l'altra categoria del ministero, appunto perché non entra nel merito della questione ma fa una questione di gradualità di azione.

Quindi il Governo dice: per tutti o per nessuno. Addivenendo a questa determinazione, ponendo la VIII Commissione di fronte alle sue responsabilità, si dice: questo non può essere per uno o per un altro settore dell'amministrazione, ma per tutti.

FRANCESCHINI. A questo proposito, onorevoli colleghi, devo dire che il progetto di legge, cui si richiama l'onorevole Sottosegretario, ha già avuto l'approvazione del Tesoro e della Riforma burocratica. Si tratta di un provvedimento che assicura degli aumenti consistenti.

Non è quindi il caso di rischiare di andare in Aula.

BADINI CONFALONIERI, Parliamoci chiaramente. Il personale docente ha le ripetizioni, che il personale amministrativo non ha.

Faccio questa proposta: cediamo sulla questione dei ruoli aperti e chiediamo di insistere sulla questione dei coefficienti.

PRESIDENTE. Voi avete compiuto ogni sforzo perché la legge vada in porto quanto prima è possibile e così il vostro presidente. E invece questa legge sta per finire in assemblea. Un collega ha fatto presente di desistere questo.

Vi debbo ricordare che la I Commissione non si muove su questo punto, d'accordo anche col Governo.

BADINI CONFALONIERI. Tentiamo un compromesso.

PRESIDENTE. Il nostro parere resta quello che è. Ma su questo punto la I Commissione dichiara di non poter andare avanti. Stando così le cose, ogni commissione assuma le proprie responsabilità, in relazione alla sua competenza specifica. Non possiamo imporre il nostro parere alla I Commissione su questo punto. Dobbiamo dare atto che la I Commissione è disposta a cedere su diversi altri punti, ma su questo essa dichiara di non poter andare assolutamente oltre.

Dato che il parere della I Commissione è vincolante, noi non abbiamo altro da fare che andare in Aula.

BADINI CONFALONIERI. Non possiamo arrivare ad un compromesso?

PRESIDENTE. La I Commissione ha accettato per le categorie e le carriere di concetto i ritocchi alle carriere. Questo è stato il punto fondamentale del compromesso. Sulle carriere di concetto la I Commissione ha accettato. Ma questo mutamento lo accetta soltanto per i bibliotecari, perché aveva già dato parere favorevole ai provveditori.

DE GRADA. Riprendendo anche il discorso dell'onorevole Franceschini e richiamandomi a quello che ho detto precedentemente, la nostra Commissione ha condotto una sua battaglia per l'autonomia della scuola dalle altre amministrazioni. La nostra Commissione si è battuta con tutti i mezzi a sua disposizione per migliorare le condizioni del personale della Istruzione pubblica.

È logico che se noi andiamo in Aula, abbiamo il Governo contrario e abbiamo tutto il Parlamento contro, noi abbiamo perduto la battaglia rinviando così un provvedimento che pure ha i suoi lati favorevoli. Per esempio: da quanto tempo non c'è una legge votata dalla Camera e dal Senato in favore delle Soprintendenze e delle biblioteche? Forse da tempi

---

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 1961

---

preistorici, da tempi antichissimi: trentasei anni fa.

BADINI CONFALONIERI. Allora ci devono annullare la disposizione che ha dato un maggiore coefficiente ai provveditori.

DE GRADA. Oggi se noi parliamo coi sovrintendenti ci sentiamo dire: non siamo contenti di questa legge, ma la consideriamo un passo avanti rispetto alla precedente situazione.

In pratica, se noi potessimo includere i servizi tecnici di cultura collegati con la scuola, sempre intesi come istruzione, estendendo i benefici delle biblioteche anche a favore di certi settori dell'amministrazione delle belle arti, noi avremmo fatto un ulteriore passo avanti. Se non si riuscisse a ottenere questo, torneremo a dire che la responsabilità non è nostra.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e l'assenza del Ministro, si rende necessario sospendere la discussione. Faremo un'altra seduta nel pomeriggio e, pertanto, avviso i colleghi che la Commissione è convocata per la continuazione dello svolgimento dell'ordine del giorno, oggi pomeriggio alle 17.

La seduta è tolta.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI